



COMUNI DI: NEPI (capofila) – FALERIA – CASTEL SANT'ELIA - CALCATA
Provincia di Viterbo

Piazza Del Comune 20 – 01036 – Nepi (VT) Tel. 0761/5581322

EMAIL cultura@comune.nepi.vt.it

P.E.C. comune.nepi.vt@legalmailpa.it

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ED IN MODALITA' TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA E REFEZIONE ASILO NIDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A.S. 2025/2026– 2026/2027– 2027/2028 CIG: LOTTO 1 NEPI B6FCFAD2CD - LOTTO 2 FALERIA B6FCFAE3A0 - LOTTO 3 CASTEL SANT'ELIA B6FCFAF473 - LOTTO 4 CALCATA B6FCFB0546

DATI GENERALI

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/CONTRAENTE

COMUNE DI NEPI – SETTORE 2° - “Assistenza OO.II. – AA-GG- Servizi alla Persona – AA.PP”

RECAPITI

- PEC comune.nepi.vt@legalmailpa.it
- Email: cultura@comune.nepi.vt.it
- Sito internet: www.comune.nepi.vt.it
- Recapiti Telefonici 07615581322 - (Responsabile Procedura di affidamento: Dott.ssa Federica Palazzini)

Referenti per la Gara:

- Comune di Nepi: Dott.ssa Federica Palazzini
- Comune di Castel Sant'Elia: Dott. Fabio Castrucci 3482508872 settore1@comunecastelsantelia.it
- Comune di Faleria: Dott.ssa Marta Cupelloni 0761 589824 segreteria@comunedifaleria.it;
- Comune di Calcata: Dott.ssa Roberta Lupaccini 0761 – 587021 int. 4 amministrazione@comunedicalcata.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°

- Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 71;
- Considerato che il Comune di Nepi – Comune Capofila in base all'accordo stipulato in data 17.04.2025 ai sensi dell'art. 62, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 ed in esecuzione della **Determinazione a Contrarre del Responsabile Settore 2° n. 383 DEL 19 MAGGIO 2025** intende appaltare il servizio di cui in oggetto mediante la procedura di cui al richiamato art. 71;
- Rappresentato che il Bando di Gara ed il presente Disciplinare sono stati elaborati sulla base del D.Lgs. 36/2023 e del Bando Tipo Anac n. 1/2023 delibera 309 del 27 Giugno 2023 ed approvati con Determinazione del Responsabile del Settore n. 2° del Comune di Nepi n. n. 383/2025;

Con la presente, **RENDE NOTA** l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del Servizio di cui in oggetto, regolata sulla base del Bando di gara e sulla base del seguente

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE ED INFORMAZIONI DI SINTESI (DESUNTE DAL BANDO)

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06.05.2025 è stato approvato il progetto del servizio di cui in oggetto, validato ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 dal Responsabile del Settore 2° – Dott.ssa Federica Palazzini.

Con successiva Determinazione a Contrarre (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023) n. 383 del 19 MAGGIO 2025, nel rispetto del citato atto deliberativo, il Comune di Nepi ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto per il quale è vigente il Decreto del 29 aprile 2024 ad oggetto “ Modifica del decreto 18 dicembre 2017, recante ” criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche” (G.U. n. 176 del 29.07.2024), i principi di sostenibilità ambientale come previsti dall'ARTICOLO 57 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché del D.M. 29.04.2024, allegato 1 “ percentuali minime, requisiti e specifiche tecniche della mensa scolastica biologica”.

L'individuazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 con la seguente suddivisione:

- offerta tecnica 80 punti;
- offerta economica 20 punti (minore prezzo offerto, espresso sotto forma di ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara);

Il Comune di Nepi, in qualità di Comune Capofila, si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Tale facoltà potrà essere esercitata dopo la presentazione delle offerte.

Il Comune di Nepi si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida e, come stabilito nell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, si riserva anche la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Nepi CODICE ISTAT 056039 NUTS ITI41 – Comune di Castel Sant'Elia CODICE ISTAT 056017 - Comune di Faleria CODICE ISTAT 056025 - Comune di Calcata – CODICE ISTAT 056010

L'appalto è così composto:

L'importo viene fissato in € 5,20 iva esclusa a pasto e comprensivo degli oneri della sicurezza (0,05 €).

L'importo suddetto deve intendersi onnicomprensivo anche degli oneri relativi all'acquisto di piatti, bicchieri, posate ecc biodegradabili e conformi alla normativa.

Ai soli fini della gara l'importo complessivo stimato a base d'appalto per le tre annualità scolastiche 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028 e per il numero dei pasti stimati risulta di complessivi € **1.249.560,00 IVA** esclusa di cui € 12.495,60 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 si prevede rinnovo contrattuale per egual periodo triennale (€ 1.249.560,00 oltre I.V.A.) ed opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per n. 10 mesi, avendo comunque riferimento all'anno scolastico (€ 347.100,00). Valore complessivo dell'appalto € 2.846.220,00.

L'entità del servizio di gestione della mensa scolastica è stimato sulla base dei pasti riferiti all'a.s. 2023/2024.

La stima complessiva della procedura, suddivisa in lotti, è in circa pasti/anno 80.100 e nr. 240.300 pasti nel triennio:

COMUNI	PASTI/ANNO	TOTALI TRIENNIO	COSTO UNITARIO PASTO	SPESA COMPLESSIVA
NEPI – Lotto 1	47700	143100	€ 5,20	744.120,00
CASTEL	9900	29700	€ 5,20	154.440

SANT'ELIA Lotto 3				
FALERIA Lotto 2	18360	55080	€ 5,20	286.416
CALCATA Lotto 4	4140	12420	€ 5,20	64.584
			SOMMA BASE DI GARA	1.249.560,00

L'importo di gara tuttavia potrà variare in più o in meno in base al calendario scolastico susseguente al Piano di Offerta Formativa (POF) stabilito dall'Istituzione scolastica e a tale proposito l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto o pretese di compenso di sorta se non il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo le condizioni del contratto.

La spesa di manodopera incide presuntivamente per il 50% calcolato sulla base del CCNL servizi di ristorazione ed è pari ad € **624.780,00**.

La suddivisione in lotti, ripresa dalla suddetta tabella è la seguente:

NEPI – Lotto 1	47700	143100	€ 5,20	744.120,00
CASTEL SANT'ELIA Lotto 3	9900	29700	€ 5,20	154.440,00
FALERIA Lotto 2	18360	55080	€ 5,20	286.416,00
CALCATA Lotto 4	4140	12420	€ 5,20	64.584,00
			SOMMA BASE DI GARA	1.249.560,00

La suddivisione in lotti prevede comunque l'accorpamento della procedura in tal senso:

La partecipazione degli operatori Economici è obbligatoria secondo la seguente combinazione:

Lotti 1 e 3 (Nepi e Castel Sant'Elia Importo Complessivo € 898.560,00)

Lotti n. 2 e 4 (Faleria e Calcata – Importo complessivo € 351.000,00)

Tale suddivisione si rende necessaria per l'ubicazione dei centri di cottura così come specificata al successivo ARTICOLO 10 e nelle relative relazioni di progetto parte integrante del presente Disciplinare.

I Comuni aderenti per tale Appalto applicheranno la disposizione di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, nel rispetto di cui al richiamato art. 120, le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di modifica del contratto in corso di esecuzione nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del suddetto art. 120

Costi della manodopera: come sopra specificati 624.780,00 € (sul periodo contrattuale triennale (art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023): incidenza della manodopera circa il 50% .

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 il CCNL di riferimento è il seguente: CCNL **pubblici esercizi e alla ristorazione collettiva**, identificato dal **codice CNEL H05Y**. Stipulato da associazioni datoriali come FIPE, ANGEM, Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi

Confcooperative e AGCI . In caso di CCNL diverso da quello indicato, l'operatore economico dovrà rendere in sede di partecipazione all'Appalto, la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 4 del richiamato allegato I.01 al Codice dei Contratti.

Per le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie, vige il medesimo CCNL

FONTI DI FINANZIAMENTO:

I suddetti servizi sono finanziati come segue: Fondi di Bilancio Comunale dei Comuni aderenti

Il Responsabile della fase di Affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Federica Palazzini – Responsabile del Settore 2° del Comune di Nepi.

I Responsabili Unici di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice" sono:

- **Comune di Nepi: Dott.ssa Federica Palazzini**
- **Comune di Castel Sant'Elia: Dott. Fabio Castrucci**
- **Comune di Faleria: Dott.ssa Marta Cupelloni**
- **Comune di Calcata: Dott.ssa Roberta Lupaccini**

Il presente Disciplinare, contiene:

- le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara in modalità elettronica indetta dal **Comune di Nepi, in qualità di Comune Capofila;**
- le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di cui all'oggetto.

La presente procedura verrà espletata in modalità elettronica/telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D. lgs. 36/2023) mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come specificato nel presente disciplinare.

La durata del procedimento si basa su quanto disposto dall'allegato I.3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2024 con i termini decorrenti dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://nepi.tuttogare.it/>, avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida per la presentazione delle offerte telematiche"

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.nepi.vt.it/tuttogare dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **"MANUALE PARTECIPAZIONE OPERATORE ECONOMICO"**, che, **inserito nella documentazione di gara, costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente disciplinare.**

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile sul **PORTALE TUTTOGARE** <https://nepi.tuttogare.it/index.php> in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuale per Operatore Economico" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico tramite proprie credenziali (vedasi paragrafi successivi).

Fino all'adeguamento dei sistemi telematici al D.P.C.M. 148/2021 (vedasi altresì i termini di cui all'art. 29 del citato D.P.C.M), l'operatore economico potrà accedere alla piattaforma attraverso la registrazione descritta ai successivi paragrafi.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate seguendo le istruzioni accessibili da tale link <https://nepi.tuttogare.it/index.php>

Descrizione della piattaforma telematica

L'appalto si svolge interamente in modalità elettronica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Portale Appalti – PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE:

<https://nepi.tuttogare.it/index.php>;

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità, laddove utilizzate, le stesse verranno considerate nulle.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato;
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile all'indirizzo sopra riportato

La registrazione dell'operatore economico al Portale Appalti TUTTOGARE **è condizione necessaria** ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di semplice registrazione.

Si sottolinea che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura **dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che**, al momento della sottoscrizione, **non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.**

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato Membro cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione Europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile *on line* sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "*Software di verifica*".

Il Comune di Nepi utilizzerà una tra le principali applicazioni (**a titolo esemplificativo: Dike – Infocert – Aruba**) per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati membri della Comunità. Il mancato ricevimento delle offerte o la mancata apertura delle stesse o ogni altro malfunzionamento che non consenta la partecipazione alla gara dell'operatore economico non darà luogo ad alcun diritto di impugnativa, doglianza, richiesta di risarcimento del danno a favore dell'operatore economico che ne abbia dato causa in conseguenza del mancato o errato rispetto delle predette norme tecniche.

NOTA BENE: Eventuali richieste di **assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma** devono essere effettuate al seguente numero telefonico 02 40031280 email assistenza@tuttogare.it ovvero cliccando il seguente link <https://nepi.tuttogare.it/assistenza.php>

OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO I servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 24 ore prima dei termini per la presentazione dell'offerta nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile).

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione richiesta o in genere della procedura telematica.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 63 del 06/05/2025, costituito dai seguenti elaborati:
 - Tav. 1/A – RELAZIONE COMUNE DI NEPI LOTTO 1 E Q.T.E.
 - Tav. 1/B - RELAZIONE COMUNE DI FALERIA LOTTO 2 E Q.T.E.
 - Tav. 1/C - RELAZIONE COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA LOTTO 3 E Q.T.E.
 - Tav. 1/D- RELAZIONE COMUNE DI CALCATA LOTTO 4 E Q.T.E.
 - Tav. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO redatto dal Responsabile del Settore II del Comune di Nepi di Concerto con il Responsabile del Settore I di Castel Sant'Elia – con menù base e planimetrie locali.
 - Tav. 3 - DUVRI
 - Tav. 4 – SCHEMA BASE DI CONTRATTO DI SERVIZIO
- 2) Bando e Disciplinare di gara elaborati sulla base del D.Lgs 36/2023 e del Bando Tipo Anac 1/2023, approvato con Determinazione n. 383 del 19 MAGGIO 2025
- 3) Modello per Istanza di Partecipazione e dichiarazioni correlate (Allegato "A")
- 4) **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO compilabile direttamente dal Portale TUTTOGARE (documento nativo-digitale)** ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 36/2023: Tale documento, ai sensi dell'art. 91, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 consente all'operatore economico partecipante di dichiarare il possesso dei requisiti e di fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni richieste dalla medesima Stazione Appaltante.

Per partecipare l'operatore economico potrà compilare il DGUE disponibile in formato digitale nativo (ai sensi dell'art. 91, comma 3 del D.Lgs. 36/2023) sul "Portale TUTTOGARE" all'interno della presente gara secondo quanto di seguito indicato.

N.B. – INDICAZIONI PER COMPILAZIONE DGUE OPERATORE ECONOMICO

Il DGUE deve essere predisposto in formato elettronico.

Si potrà caricare direttamente dalla Piattaforma TUTTOGARE, attraverso la funzionalità ivi presente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, scaricato in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale e **caricato sul Portale Appalti inserendolo all'interno della Busta telematica/step "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "**.

- 5) Patto di integrità/protocollo di legalità in vigore presso la prefettura UTG di Viterbo e Codice di Comportamento Speciale di cui alle Deliberazioni dei Comuni Aderenti (Comune di Nepi D.G.C. n. 5 del 24.01.2014 – Comune di Castel Sant'Elia D.G.C. 4/2014 - Comune di Faleria D.G.C. n. 93/2022 Comune di Calcata D.G.C. 81/2023 (da rendere sulla base della Dichiarazione di cui all'Allegato "A");

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet nella sezione TUTTOGARE del Comune di Nepi <https://nepi.tuttogare.it/>

La gara d'appalto verrà gestita completamente mediante piattaforma telematica raggiungibile direttamente dal sito o al seguente link <https://nepi.tuttogare.it/>

I documenti di gara sono inoltre integralmente disponibili sul seguente link www.comune.nepi.vt.it

Non è ammessa alcuna forma di presentazione dell'offerta difforme da quanto sopra stabilito e soprattutto al di fuori del "Portale Appalti" (es. cartacea o tramite la PEC del Comune).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile della Procedura di Affidamento, esclusivamente attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma **TUTTOGARE**

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere poste almeno **9 (nove) giorni (entro il 14 giugno 2025 ore 18:00)** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte ai chiarimenti e quesiti vengono pubblicate sul Portale Appalti e sono visibili nella scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara. In particolare vengono inserite nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" e sono visibili pubblicamente trattandosi di procedura ad evidenza pubblica.

Dalla pagina di dettaglio della procedura nella sezione "*Comunicazioni riservate al concorrente*" è possibile visualizzare le comunicazioni **ricevute** (lette o non lette), visualizzare le comunicazioni già **inviate** alla Stazione Appaltante e inviarne delle nuove. È presente inoltre la lista delle comunicazioni **archivate** (la piattaforma telematica sposta le comunicazioni da ricevute ad archiviate automaticamente dopo un periodo predefinito, di default di 30 giorni).

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 le risposte a tutte le richieste **presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, comunque entro il 17 Giugno 2025 alle ore 18:00.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici **si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso le apposite funzionalità del Portale Appalti TUTTOGARE** (L'operatore economico con la registrazione riceverà le notifiche all'indirizzo PEC indicato, la cui utilizzazione viene espressamente autorizzata con la registrazione al portale e ribadita nel modello All."A"). Le comunicazioni, **esclusivamente ai fini di ulteriore conoscenza**, potranno essere anche reiterate dalla P.E.C. istituzionale del Comune all'indirizzo P.E.C. dichiarato dall'operatore economico.

Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento e previste dal Codice dei Contratti, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- richiesta di appuntamento per sopralluogo (obbligatorio);
- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte
- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
- comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 (aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte non aggiudicatarie - comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto ecc.)

Dalla propria *Area riservata*, all'interno del Portale Appalti, l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari, senza alcuna ulteriore comunicazione.

Importante: in caso di R.T.I., partecipazione in Consorzio, o in ogni altra forma prevista dall'art. 65, comma 2, lett. b), le comunicazioni si intendono effettivamente compiute se correttamente eseguite nei confronti rispettivamente della mandataria, del Consorzio inteso come soggetto unico (e non dell'Impresa consorziata che svolgerà materialmente il servizio), del soggetto che ha la rappresentanza unica dell'O.E. partecipante, e come sopra specificato, dell'Impresa "ausiliata", in caso di avvalimento .

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il seguente servizio:

SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA E REFEZIONE ASILO NIDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A.S. 2025/2026– 2026/2027– 2027/2028

Le caratteristiche sono le seguenti:

L'importo viene fissato in € 5,20 iva esclusa a pasto e comprensivo degli oneri della sicurezza (0,05 €).

L'importo suddetto deve intendersi onnicomprensivo anche degli oneri relativi all'acquisto di piatti, bicchieri, posate ecc biodegradabili e conformi alla normativa.

Ai soli fini della gara l'importo complessivo stimato a base d'appalto per le tre annualità scolastiche 2025/2026 – 2026/2027 e 2027/2028 e per il numero dei pasti stimati risulta di complessivi € **1.249.560,00 IVA** esclusa di cui € 12.495,60 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'entità del servizio di gestione della mensa scolastica è stimato sulla base dei pasti riferiti all'a.s. 2023/2024.

La stima complessiva della procedura, suddivisa in lotti, è in circa pasti/anno 80.100 e nr. 240.300 pasti nel triennio:

COMUNI	PASTI/ANNO	TOTALI TRIENNIO	COSTO UNITARIO PASTO	SPESA COMPLESSIVA
--------	------------	-----------------	----------------------	-------------------

NEPI – Lotto 1	47700	143100	€ 5,20	744.120,00
CASTEL SANT’ELIA Lotto 3	9900	29700	€ 5,20	154.440
FALERIA Lotto 2	18360	55080	€ 5,20	286.416
CALCATA Lotto 4	4140	12420	€ 5,20	64.584
			SOMMA BASE DI GARA	1.249.560,00

L'importo di gara tuttavia potrà variare in più o in meno in base al calendario scolastico susseguente al Piano di Offerta Formativa (POF) stabilito dall'Istituzione scolastica e a tale proposito l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto o pretese di compenso di sorta se non il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo le condizioni del contratto.

La spesa di manodopera incide presuntivamente per il 50% calcolato sulla base del CCNL servizi di ristorazione ed è pari ad € **624.780,00**.

La suddivisione in lotti, ripresa dalla suddetta tabella è la seguente:

NEPI – Lotto 1	47700	143100	€ 5,20	744.120,00
CASTEL SANT’ELIA Lotto 3	9900	29700	€ 5,20	154.440,00
FALERIA Lotto 2	18360	55080	€ 5,20	286.416,00
CALCATA Lotto 4	4140	12420	€ 5,20	64.584,00
			SOMMA BASE DI GARA	1.249.560,00

La suddivisione in lotti prevede comunque l'accorpamento della procedura in tal senso:

La partecipazione degli operatori Economici è obbligatoria secondo la seguente combinazione:

Lotti 1 e 3 (Nepi e Castel Sant’Elia Importo Complessivo € 898.560,00)

Lotti n. 2 e 4 (Faleria e Calcata – Importo complessivo € 351.000,00)

Tale suddivisione si rende necessaria per l'ubicazione dei centri di cottura così come specificata al successivo ARTICOLO 10 e nelle relative relazioni di progetto parte integrante del presente Disciplinare.

I Comuni aderenti per tale Appalto applicheranno la disposizione di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre, nel rispetto di cui al richiamato art. 120, le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di modifica del contratto in corso di esecuzione nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 del suddetto art. 120.

Costi della manodopera: come sopra specificati 624.780,00 € sul periodo contrattuale triennale (art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023): incidenza della manodopera circa il 50% .

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2 dell'Allegato I.01 il CCNL di riferimento è il seguente:

CCNL **pubblici esercizi e alla ristorazione collettiva**, identificato dal **codice CNEL H05Y**. Stipulato da associazioni datoriali come FIPE, ANGEM, Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Concooperative e AGCI . In caso di CCNL diverso da quello indicato, l'operatore economico dovrà rendere in sede di partecipazione all'Appalto, la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 4 del richiamato allegato I.01 al Codice dei Contratti.

Per le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie, vige il medesimo CCNL.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 si prevede rinnovo contrattuale per egual periodo triennale (€ 1.249.560,00 oltre I.V.A.) ed opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per n. 10 mesi, avendo comunque riferimento all'anno scolastico (€ 347.100,00).

Valore complessivo dell'appalto € 2.846.220,00.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dei Comuni aderenti.

4. DURATA DELL'APPALTO E PROROGA CONTRATTUALE

Il contratto avrà la **durata di anni tre (3)** a decorrere dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione ai sensi della normativa vigente. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo la eventuale proroga di mesi dieci, come specificato a seguire.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 soprattutto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 9 del richiamato articolo.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n.36/2023, il contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di dieci mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Resta inteso, che è facoltà dell'Amministrazione non disporre alcuna proroga né rinnovo al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui venga deciso di non disporre la predetta proroga o il rinnovo.

5. REVISIONE PREZZI

Si rimanda a quanto stabilito all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto.

6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro tre anni dalla stipula del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: servizi di ristorazione scolastica o servizi affini, utilizzando:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. A tal fine, potranno essere utilizzate:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'articolo 9 del Codice, considerata la durata contrattuale prevista, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, così come definiti dall'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2013, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice D.Lgs n. 36/23.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Nel caso di Consorzi, le comunicazioni di cui all'art. 2.3. del presente bando, si intendono valide se effettivamente fatte anche al solo Consorzio (non è pertanto necessaria la comunicazione alla Consorziate).

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

– partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **dieci** giorni dalla comunicazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – Soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – Contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, **l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.**

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio **devono possedere, a pena di esclusione**, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

8.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti **il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito**, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Trattandosi di attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, avendo come riferimento il comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 bis, del D.Lgs. 36/2023 e sulla base dell'allegato II.3, art. 1, commi 1 e 2 e comma 4 si dispone che:

Sono esclusi gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta non hanno assolto gli obblighi di cui alla Legge 68/1999;

Sono altresì esclusi dalla partecipazione gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2021 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), avendo più di 50 dipendenti, non **presentano in sede di partecipazione il rapporto biennale sulla situazione del personale** maschile e femminile, inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle rappresentanze sindacali aziendali

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto, la relazione di genere del personale maschile e femminile

L'Operatore Economico partecipante si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del

contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% trenta per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% trenta per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) in conformità della Delibera ANAC 464/2022.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (*cf. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016*).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi **indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.**

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 100, COMMA 11)

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

9.2.1 Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari almeno all'importo a base di gara per ciascun lotto IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9.2.2 Idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario ai sensi del D.Lgs. 385/1993 atta a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del concorrente. La referenza dovrà essere rilasciata firmata in digitale per lo specifico appalto e dovrà riportare oggetto ed importo del servizio (compreso il CIG). In caso di partecipazione in R.T.I., o Contratto di Rete, il requisito è richiesto a tutti i partecipanti. In caso di Consorzio tale requisito deve essere posseduto direttamente dal Consorzio.

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 100 COMMA 11)

a) Elenco dei servizi di ristorazione scolastica prestati con buon esito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara - pubblicazione del bando - Almeno un servizio di quelli indicati dovrà essere stato prestato con buon esito, per almeno **trentasei mesi continuativi** nelle annualità 2014/2024, per almeno un Comune con popolazione residente non inferiore a **5.000 abitanti**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la stazione appaltante provvederà tramite il Sistema FVOE a richiedere conferma di quanto dichiarato dal concorrente all'amministrazione/ente contraente;
- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati:
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) **Certificazione del sistema di gestione della qualità**

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizio di refezione scolastica”

La comprova di tale requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (9.1 lett. a)**, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) **Iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) - (9.1 lett. b), il requisito deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 9.2.1 deve essere soddisfatto nel complesso dal Raggruppamento, ciascun componente proporzionalmente alla quota di partecipazione nel Raggruppamento stesso. Il requisito di cui al punto 9.2.2 deve essere soddisfatto da ciascun componente.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 9.3 lett. a), in relazione alla prestazione del singolo partecipante, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- Il requisito di cui al precedente punto 9.3, in relazione alla prestazione del singolo partecipante, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

• Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al **punto 9.1** devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

• Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i requisiti di cui al punto 9.2 e 9.3 lett. a; b, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

• Certificazione del sistema di gestione della qualità

Per i requisiti di cui al punto 9.3 lett. c; il requisito deve essere posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice

e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare:

- **i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio;**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di cui agli articoli 8 e 9.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui agli articoli 9.2 e 9.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato **stipulato prima del termine** di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante**. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'Operatore economico che si avvale di un'impresa ausiliaria dovrà inoltre dichiarare che tutte le comunicazioni relative alla procedura dovranno essere fatte esclusivamente all'impresa ausiliata partecipante, e si intendono pertanto valide e compiute anche nei confronti dell'impresa ausiliaria (la quale dovrà esplicitamente approvare tale circostanza nell'istanza "Allegato A" che dovrà essere presentata).

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'ARTICOLO 119, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, si dispone il **divieto di subappalto per l'intero servizio oggetto del presente appalto così come disposto dall'art. 30 del C.S.A. al quale si rimanda.**

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE SOCIALI)

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 57 ed all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui **all'articolo 3**, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (**art. 57, comma 1, lett. b) del**

D.Lgs. 36/2023). A tal proposito dovrà rendere apposita dichiarazione di equivalenza, utilizzando l'apposito modello "Allegato A".

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è **inoltre tenuto a garantire la stabilità occupazionale** del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 3.

Nel caso siano cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella apposita tabella pubblicata nei documenti di gR:

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3, L'Operatore Economico partecipante si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare (per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali):

- una quota pari al 30% trenta per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% trenta per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 102, comma 1, lett. c), l'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate sulla base delle percentuali minime sopra stabilite.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, **l'aggiudicatario dovrà pertanto, in caso di nuove assunzioni derivanti dal presente appalto, confermare le modalità sopra riportate per garantire l'assolvimento di tale obbligo.**
TALE DICHIARAZIONE NON È SANABILE CON LA PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le Imprese che occupano più di **50 dipendenti**, dovranno presentare ai fini della partecipazione ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2021 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 il Comune di Nepi farà riferimento ai seguenti C.A.M (criteri ambientali minimi) per tale appalto che pertanto è da ritenersi conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui alle premesse [DM 23 giugno 2022 n.255](#), GURI n. 182 del 5 agosto 2022

15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto (unica garanzia) ovvero 2% del valore dei lotti ai quali si partecipa ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. In caso di presentazione di una garanzia di importo inferiore, l'operatore economico, utilizzando l'apposita dichiarazione dell'allegato "A" dovrà dettagliatamente indicare tutte le riduzioni applicate, facendo attenzione alla loro cumulabilità. In caso di importo difforme da quanto sopra indicato, non giustificato da alcun diritto alla riduzione (sulla base del richiamato art. 106 del D.Lgs. 36/2023) darà luogo al soccorso istruttorio (con esclusione dell'impresa che non presenterà integrazione con data antecedente alla scadenza di presentazione delle offerte).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di bonifico, cauzione o di fideiussione:

In caso di bonifico il medesimo potrà essere eseguito presso il conto della Tesoreria Comunale Conto Corrente di Tesoreria – BANCA LAZIO NORD – IBAN: IT 34F 08931 73190 04200 2313308.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

NOTA BENE: La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante) nella fattispecie il Comune di Nepi;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Come già evidenziato al paragrafo sopra inserito, per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

16. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio sulla base di quanto disposto dall'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 tenuto conto che le offerte debbano essere formulate, a seguito di una visita dei luoghi. In caso di partecipazione a tutti i lotti, sarà effettuato nella stessa giornata per tutti i Comuni partecipanti.

L'operatore economico dovrà effettuare il Sopralluogo secondo il seguente ordine: Comune di Nepi – Comune di Castel Sant'Elia – Comune di Faleria – Comune di Calcata.

La mancata effettuazione del sopralluogo non mette in condizione l'impresa di procedere alle dichiarazioni di cui all'allegato "A" e relative alla conoscenza dei luoghi dell'appalto.

Sarà possibile richiedere ed effettuare il sopralluogo fino ad un massimo di quattro (**quattro**) giorni precedenti la scadenza del termine previsto dal presente disciplinare ossia **fino al 19 giugno 2025**

Il sopralluogo sarà effettuabile, salvo eccezioni su richiesta debitamente motivata, dal lunedì al venerdì orario 09:30 – 12:30 (ultimo giorno disponibile 19 Giugno 2025).

All'atto dell'effettuazione del sopralluogo sarà rilasciata un'attestazione da scannerizzare ed allegare nella Busta "A" Telematica – Documentazione Amministrativa.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, gli operatori economici partecipanti, tenendo conto dei termini stabiliti nel precedente articolo, utilizzano indifferentemente la funzione comunicazioni ovvero l'apposito pulsante eventualmente in piattaforma. Inviando altresì una mail di conferma a cultura@comune.nepi.vt.it.

Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni ed orari sopra indicati con facoltà per il Comune di Nepi di dare anche appuntamenti in altri giorni ed orari (in caso di eventuali impegni di ufficio); data e luogo verranno comunicati ai concorrenti **con almeno 24 ore** di anticipo. Dal Portale TUTTOGARE.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso **munito di delega**, che eventualmente dovrà essere inviata via PEC e firmata in digitale dal delegante all'indirizzo P.E.C. del Comune di Nepi.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato

indicato come esecutore.

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera **ANAC n. 598 del 30 Dicembre 2024**. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di cui all'art. 1 del presente disciplinare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in **copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05**.

L'operatore economico interessato, per poter partecipare alla procedura di gara, dovrà abilitarsi attraverso una registrazione base e accreditarsi attraverso l'indicazione di una mail ed una password dal link della piattaforma di cui all'art. 1

Se già iscritto all'albo fornitori telematico, l'operatore economico interessato alla presente procedura di gara, dovrà effettuare solo l'accesso in piattaforma con propria mail e password.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma e eventuali contatti esclusivamente con il gestore della piattaforma ai contatti indicati all'art. 1.3

L'offerta deve **pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 23 GIUGNO 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1 del presente Disciplinare.

18.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel presente disciplinare di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. **Documentazione Amministrativa (da caricare e compilare per quanto riguarda il DGUE);**
- B. **Offerta Tecnica (da caricare);**
- C. **Offerta Economica (da compilare).**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando a tal proposito il modello Allegato "A" o modello simile.)

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente **per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere integrate le carenze/mancanze (soccorso istruttorio di integrazione, comma 1 lett. *a*) della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione **ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Con la medesima procedura (soccorso istruttorio a sanatoria comma 1 lett. *b*) può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, **con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.** Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine da 2 (due) a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico **non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

20. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica "A – Documentazione amministrativa" devono essere inseriti pertanto i seguenti documenti:

- *Domanda di Partecipazione (Allegato "A") e dichiarazioni sostitutive (da caricare)*
- *D.G.U.E (da compilare).*
- *In caso di impresa con più di 50 dipendenti: rapporto sulla situazione del personale*
- *Garanzia provvisoria (con allegata la documentazione che dà diritto ad eventuali riduzioni) sulla base di quanto disposto dall'art. 15 del presente disciplinare – da caricare;*
- *Dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità (contenuta in allegato "A")*
- *Schema Contratto di Servizio firmato per accettazione da caricare*
- *Capitolato firmato per accettazione da caricare*
- *Referenza bancaria requisito di cui al punto 9.2.2.*
- Ricevuta di avvenuto versamento del contributo ANAC (vedasi precedente art. 17) da caricare
- Attestazione di avvenuto sopralluogo da caricare;

tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF/A. Quella evidenziata in giallo DOVRA' essere firmata digitalmente.

20.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato A, modulato sulla base di quello approvato dall'ANAC con Delibera n. 43 del 24 gennaio 2024.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data

di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. *Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare che la procedura di accesso agli atti si svolga secondo quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'allegato I.01;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Nepi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2014 ; dal Comune di Faleria con Deliberazione n. 93/2022; dal Comune di Calcata con Deliberazione n. 81/2023 dal Comune di Castel Sant'Elia con Deliberazione n. 4/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento della propria sede legale;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 34.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf, eventualmente anche applicato direttamente sull'offerta.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

20.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

20.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che *non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale*.

20.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20.5 Documento di gara unico europeo (di seguito per brevità D.G.U.E.)

Il concorrente dovrà predisporre e caricare a sistema il D.G.U.E. disponibile sul portale TUTTOGARE (come file nativo digitale ai sensi dell'art. 91, comma 1) e contenente le dichiarazioni di cui ai sensi dell'art. 91, comma 3 del Codice. Il D.G.U.E. dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

21. OFFERTA TECNICA – Progetto di Gestione del Servizio

Il Progetto, **su file in PDF firmato digitalmente** dal titolare/legale rappresentante dell'offerente (e contenuto nella busta Telematica "B" – Offerta Tecnica), **non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta**, pena l'esclusione del concorrente dalla gara. Il progetto servirà a valutare la qualità delle prestazioni offerte e l'affidabilità delle cooperative e/o imprese concorrenti **e sarà composto come segue:**

- Relazione Tecnica dei servizi offerti
- Eventuali altri allegati (non obbligatori e non oggetto di valutazione);

Il Progetto contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 23 e dovrà essere firmata con le modalità di cui all'art. 20.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara tenendo presente il Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06.05.2025, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice dei Contratti, **argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali** anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve essere strutturata sulla base della tabella di cui all'art. 23, dovrà seguire scrupolosamente l'ordine della tabella, dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri. Dovrà **inoltre** essere composta da un massimo di nr. 20 pagine (10 fogli fronte/retro) in formato A4 - Times New Roman – interlinea 1,5

NOTA BENE: GLI ALLEGATI SONO RICOMPRESI NELLE 20 PAGINE.

Ogni pagina dovrà riportare la numerazione, preferibilmente nel formato "Pag. X di Y". La Commissione si riserva di non sottoporre a valutazione le pagine del progetto che eccedano le 20.

22. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico redige l'offerta economica utilizzando l'apposita funzione presente sul portale ed allega il relativo file creato dalla piattaforma che dovrà essere firmato digitalmente. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 20.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Ribasso percentuale offerto (con conseguente prezzo complessivo risultante), al netto di IVA. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, arrotondate all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi aziendali della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 3 del presente Disciplinare.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

23.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

In caso di raggruppamento (costituito o costituendo), di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 lett. e) del Codice, e di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, per ottenere il punteggio indicato, almeno la capogruppo/mandataria delle ditte partecipanti deve rispettare il criterio richiesto; in caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del Codice, il criterio richiesto può essere posseduto dal consorzio o dalla consorziata.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

TABELLA DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER L'OFFERTA TECNICA	
OFFERTA TECNICA: CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MAX

1	CRITERIO 1 – PRODOTTI	SPECIFICA	PUNTI (Max 37)
a)	Frutta, ortaggi, legumi, cereali (esclusi i succhi di frutta) da agricoltura biologica	da = 70% Da > 70% a 80% max oltre 80%	1 2 4
b)	Prodotti da forno (escluso il pane), pasta, riso, farine, cereali derivati, olio extravergine: almeno 70% da agricoltura biologica	da = 70% Da > 70% a 80% max oltre 80%	1 2 4
c)	Salumi e prodotti lattiero-caseari (escluso lo yogurt biologico)	da = 30% Da > 70% a 80% max oltre 80%	1 2 4
d)	Carne bovina (da allevamento bio)	da = 50% Da > 70% a 80% max oltre 80%	1 2 4
e)	Carne suina, avicola, ovina (da allevamento bio)	da = 30% Da > 70% a 80% max oltre 80%	1 2 4
f)	Indicare ulteriori prodotti (rispetto a quelli precedenti) da agricoltura biologica. L'operatore economico dovrà garantire la fornitura per l'intero periodo di durata del contratto, nel rispetto delle disposizioni del CSA	Fino a 10 prodotti da 11 a 20 prodotti oltre 20 prodotti	1 2 4
g)	L'impresa deve garantire la fornitura dei seguenti prodotti a km 0 ovvero entro un raggio di 150 km terrestri come previsto dall'allegato 1 del D.M. del 29/04/2024	Km 0: 3 punti (raggio 150 km) Oltre 150 Km* : punto 1	Max 3 *distanza terrestre, non in linea d'aria
1g.1	Carne bovina 5R	Km 0: 3 punti (raggio 150 km) Oltre 150 Km* : punto 1	Max 3 *distanza terrestre, non in linea d'aria
1g.2	pollame	Km 0: 3 punti (raggio 150 km) Oltre 150 Km* : punto 1	Max 3 *distanza terrestre, non in linea d'aria
h)	impegno al recupero dei prodotti non somministrati con destinazione ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto disposto dalla legge 19.08.2016 n. 166;		
1h.1	Esistenza di specifico protocollo per la destinazione degli alimenti a organizzazione non lucrativa	Sì = 2 punti no = 0 punti	Max 2
1h.2	Percentuale di utilizzo di alimenti biologici di cui al punto 1 del D.M. Mipaaf 29.04.2024, prodotti in un'area vicina al luogo di somministrazione del servizio, al fine di ridurre	Max 5 punti a chi offre la percentuale più alta. Alle altre imprese verrà assegnato un punteggio	Max 5

	l'impatto ambientale derivante dai servizi di refezione, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra – CRITERIO QUANTITATIVO	secondo la formula $Pa=Po*5/Pm$	
2	CRITERIO 2 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	SPECIFICA (CRITERIO DISCREZIONALE)	PUNTI (Max 28)
2.1	Approvvigionamento e stoccaggio delle derrate	Saranno valutate: la chiarezza, l'efficacia, l'eshaustività e l'adeguatezza del Piano di approvvigionamento delle derrate e modalità di stoccaggio delle stesse, descritto nella relazione tecnica: la proposta deve essere diversificata per i centri di cottura.	Max 10
2.2	Verifica e monitoraggio della qualità dei fornitori	Saranno valutate: la chiarezza, l'efficacia, l'eshaustività e l'adeguatezza dei metodi e delle procedure adottate per verificare e monitorare la qualità dei propri fornitori per tutta la durata dei relativi rapporti commerciali, descritte nella relazione tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni da questi possedute, sistemi di autocontrollo da questi adottati, qualità dei prodotti forniti)	Max 10
2.3	Organizzazione del processo di produzione pasti presso il centro cottura e centri refezioni	Saranno valutate: la chiarezza, l'efficacia, l'eshaustività e l'adeguatezza e l'organizzazione della gestione del servizio presso i centri di cottura e i centri refezionali in termini di tecniche, mezzi e strumenti impiegati e professionalità coinvolte, descritte nella relazione tecnica.	Max 5

		La proposta deve riguardare le seguenti fasi del servizio: la produzione dei pasti, la somministrazione dei pasti all'utenza, il rigoverno – post consumo, le misure finalizzate ad assicurare il mantenimento delle temperature, le caratteristiche organolettiche e l'appetibilità dei cibi anche durante il trasporto dal centro cottura verso i centri refezionali.	
2.4	Professionalità ed esperienza del referente del servizio	Descrizione delle modalità di selezione del referente del servizio e reperibilità, professionalità ed esperienza maturata nella gestione di contratti analoghi, per tipologia e dimensione a quello di gara.	Max 3 punti
3	CRITERIO 3 - CERTIFICAZIONI	SPECIFICHE	PUNTI (MAX 3)
3.1		Possesso di UNI EN ISO 22000 (sistema di gestione per la sicurezza alimentare)	Si=1 no=0
3.2		Possesso di I.S.O. 22005: 2008 (rintracciabilità nelle filiere agroalimentari) riferita all'azienda	Si=1 no=0
3.3		Possesso di UNI CEI EN ISO 50001:2011 (certificazione ambientale)	Si=1 no=0
4	CRITERIO 4- PIANO DI GESTIONE IMPREVISTI ED EMERGENZE	SPECIFICA	PUNTI (MAX 6)
4.1		Il piano dovrà indicare le misure atte a garantire il servizio in caso di emergenze, guasti tecnici o altra evenienza che comprometta le	

		<p>funzionalità dello stesso, dall'acquisto delle derrate alla somministrazione dei pasti.</p> <p>Allegare la relazione max 1 facciata formato A4. (saranno valutate l'eshaustività e l'adeguatezza- anche in termini di analisi delle fattispecie possibili- la fattibilità e l'efficacia delle misure per garantire la continuità del servizio al verificarsi di cause di interruzione descritte nella relazione tecnica.</p>	
5	CRITERIO 5-MIGLIORIE OFFERTE	SPECIFICA	PUNTI(MAX 6)
5.1	ATTREZZATURE E/O ARREDI ULTERIORI RISPETTO A QUELLE PRESENTI PRESSO I CENTRI DI COTTURA E REFEZIONALI.	Sarà valutato l'impegno del concorrente- dichiarato nella relazione tecnica- di dotare i centri di cottura e refezionali di ulteriori arredi e/o attrezzature rispetto a quelle presenti	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un **punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 54/80.**

23.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I Criteri Discrezionali prevedono punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice; i Criteri Tabellari/Quantitativi prevedono invece punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti in ragione della presenza o assenza di una data qualità e l'entità della presenza di quanto specificamente offerto.

L'assegnazione del punteggio agli **elementi di natura discrezionale** sopra elencati avverrà mediante l'attribuzione discrezionale di un **coefficiente variabile da zero a uno** da parte di ciascun commissario, in base ai seguenti coefficienti di qualità:

Coefficiente	Giudizio sintetico	MOTIVAZIONE
1,0	<i>Eccellente</i>	l'argomento è trattato in maniera profonda e completa, tutti gli elementi sono congrui con l'oggetto e di altissimo livello qualitativo.
0,95	<i>Ottimo</i>	l'argomento è trattato ampiamente, contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di ottimo livello qualitativo

0,90	<i>Distinto</i>	l'argomento è trattato diffusamente e contiene molti elementi di congruità con l'oggetto e di buon livello qualitativo.
0,80	<i>Buono</i>	l'argomento è trattato diffusamente e contiene alcuni elementi di buon livello qualitativo.
0,7	<i>Discreto</i>	l'argomento è trattato adeguatamente e contiene discreti elementi di congruità con l'oggetto
0,65	<i>Più che sufficiente</i>	l'argomento è trattato adeguatamente e contiene più che apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto
0,6	<i>Sufficiente</i>	l'argomento è trattato sinteticamente e contiene apprezzabili elementi di congruità con l'oggetto
0,5	<i>Insufficiente</i>	l'argomento trattato contiene pochi e più che minimi elementi di congruità con l'oggetto
0,4	<i>Scarso</i>	l'argomento trattato contiene pochi e minimi elementi di congruità con l'oggetto
0,2	<i>Inadeguato</i>	l'argomento trattato contiene un solo e minimo elemento di congruità con l'oggetto.
0	<i>Non valutabile</i>	l'argomento trattato non contiene alcun elemento di congruità con l'oggetto

Ultimata tale operazione, viene calcolata per ogni sub-criterio la **media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario**.

Tale media viene poi moltiplicata per i punteggi massimi attribuibili ai sub-criteri, per ottenere i relativi sub-punteggi.

Si precisa che **non si procederà alla riparametrazione dei punteggi**.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce e sulla base della tabella indicata al paragrafo precedente, **senza necessità di alcuna specificazione o motivazione**, in quanto dettagliatamente riportata nella tabella sovrastante. Ai fini dell'offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti della proposta progettuale che non si traducono in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo prescelto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

23.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 20 punti.

Tramite il portale TUTTOGARE, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula "quadratica"

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente pari a 0,1

Alla miglior offerta verrà attribuito il punteggio massimo pari a 20; alle altre offerte verrà attribuito un coefficiente da applicare al punteggio massimo, calcolato con la formula sopra riportata.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del R.U.P. **del comune Capofila, in quanto Responsabile della Procedura di Affidamento**, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine i Commissari, ove esterni alla Stazione Appaltante, prima del conferimento dell'incarico dovranno rimettere apposita dichiarazione che dovranno confermare durante la prima seduta di insediamento.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Centrale Unica di Committenza.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi **con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale**.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

25. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Comune di Nepi intende avvalersi della facoltà di inversione procedimentale prevista dall'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Tale facoltà sarà esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La prima sessione ha luogo il giorno **24 GIUGNO 2025 dalle ore 9:30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si rappresenta che in caso di ricorso all'inversione procedimentale si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

26 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui il Comune di Nepi non eserciti la facoltà di cui all'art. 25, primo periodo, il RUP, quale seggio monocratico della procedura di ammissione accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 19.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione (art. 90, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023). È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

In caso di inversione procedimentale

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, sulla piattaforma di e-procurement TUTTOGARE, sulla base di quanto stabilito dall'art. 25:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti/ovvero comunica, con le modalità di cui all'articolo 25 i risultati sintetici delle operazioni di gara (graduatoria tecnica; ribassi offerti)

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria che dà luogo alla proposta di aggiudicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, pari a 54/80

28 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, il presente disciplinare dispone che sono considerate anormalmente basse le offerte che superino contemporaneamente sia per quanto riguarda l'offerta tecnica, sia per quanto riguarda l'offerta economica, i 4/5 del punteggio complessivo ovvero 64 punti per l'offerta tecnica e 16 per l'offerta economica. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Contemporaneamente alla verifica della congruità dell'offerta ed in parallelo, nel rispetto dell'art. 25, ultimo periodo il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 19, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche il secondo concorrente in graduatoria ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Anche per tale fase, gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

NOTA BENE:

I verbali delle operazioni di gara (ammissione, apertura offerte economiche e tecniche, valutazione offerte tecniche, valutazione dell'anomalia) saranno resi accessibili ai concorrenti nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 26/2023.

29 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice di cui al D.Lgs 36/2023.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà attraverso il F.V.O.E. 2.0 di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023 e sulla base di quanto disposto dall'art. 99. Tale verifica verrà effettuata sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Il RUP procede, **laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta**, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui agli articoli 8 e 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 14 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 6 del D.Lgs 36/2023, aggiudica l'appalto, approvando la proposta formulata dalla Commissione/R.U.P. e procedendo poi alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice dei Contratti (che potranno essere compiute al momento dell'esecutività della Determinazione di Aggiudicazione resa ai sensi dell'art. 183, 7° Comma del D.Lgs 267/2000).

L'aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023 dovrà essere stipulato decorsi 32 giorni dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c) e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi alla stipula del contratto entro i termini previsti dalla richiamata disposizione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e di importo pari al 10% del valore contrattuale (art. 117, comma 1 del Codice).

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo in forma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136, come disposto dal successivo art. 30.

Nei casi di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (compresi i diritti di rogito presuntivamente pari ad Euro 15.652,00). L'imposta di Registro è fissa e pari ad € 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986. L'imposta di bollo per la stipulazione del contratto è calcolata sulla base dell'allegato I.4 al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 117, comma 3, *lett. d)* del Codice.

30 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Nepi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2014 ; dal Comune di Faleria con Deliberazione n. 93/2022; dal Comune di Calcata con Deliberazione n. 81/2023 dal Comune di Castel Sant'Elia con Deliberazione n. 4/2014 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ciascuno dei Comuni aderenti alla procedura di gara unificata.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

32 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

33 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Viterbo, con esclusione della competenza

arbitrale. Si rimanda a tal proposito all'art. 24 del Capitolato Speciale.

34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il trattamento dei dati personali è tutelato dalla legge sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR/2018 – Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 ed in particolare dall' art. 13 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti, avverrà nel rispetto della normativa prevista dal predetto Regolamento e dei diritti ed obblighi conseguenti. Titolare del trattamento è il Comune di Nepi. Il Responsabile coincide con il Responsabile del Servizio in oggetto. Finalità del trattamento: I dati personali forniti sono essenziali ai fini della procedura di gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dal Comune di Nepi tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Il concorrente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all' indirizzo comune.nepi.vt@legalmailpa.it.

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, gli operatori economici dichiarano di aver letto e compreso la presente informativa ed esprimono pertanto il loro libero ed esplicito consenso al predetto trattamento.

35 INFORMAZIONI FINALI E RINVIO NORMATIVO

35.1 Le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, e tutte le comunicazioni riguardanti la gara, saranno a cura del R.U.P. e saranno effettuate esclusivamente tramite la piattaforma telematica TUTTOGARE (art. 29 D. Lgs. 36/2023). Al presente appalto si applicano le norme sulla trasparenza di cui agli artt. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023.

35.2 Ulteriori controlli: l'amministrazione, in concomitanza con i controlli previsti tramite il F.V.O.E. si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del dpr 445/2000.

35.3 RINVIO GARA: È facoltà insindacabile dell'amministrazione sospendere o rinviare la gara specificando il giorno e l'ora della convocazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a riguardo, al fine di svolgere tutti i controlli previsti dalla normativa vigente.

35.4 IMPOSTA DI BOLLO: L'istanza di partecipazione e l'offerta economica o devono assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.p.r. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione. Qualora il concorrente sia esente dal predetto obbligo dovrà indicare la norma di legge su cui sia basata detta esenzione. La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'agenzia delle entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.p.r. n. 642 del 1972). Si fa anche riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 20.1 del presente disciplinare.

35.5 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

visto il protocollo in vigore presso la prefettura UTG di Viterbo, i Comuni di Nepi – Castel Sant'Elia – Calcata e Faleria:

- si impegnano, ferme restando le ipotesi previste all'articolo 1, commi 52 e 53 della legge n. 190 del 2012, a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro, per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 euro e per i

subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo di 50.000,00 euro.

- prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti o dei subaffidamenti, comunicheranno alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, i dati delle imprese aggiudicatrici e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed ai loro assetti societari, così come risultano dai relativi certificati camerali o in alternativa da dichiarazioni del legale rappresentante, rese in conformità alla modulistica pubblicata sul sito web della prefettura.

- non procedono alla stipula del contratto di appalto, nega l'autorizzazione al subappalto ovvero revoca l'aggiudicazione, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa interdittiva;

- qualora i contratti o subcontratti abbiano avuto un principio di esecuzione (qualora non si configuri la fattispecie di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n.114/2014) recede dal contratto o intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto;

- applicheranno a carico della ditta, nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero quando lo stesso non sia determinato o determinabile una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. L'importo delle suddette penali potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni, abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, inoltrerà la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.

- a tenere una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro, per le forniture ed i servizi di importo superiore a 50.000,00 euro e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo di 50,000,00 euro, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

- ad inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salve le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- verificheranno il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici. Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali

- verificheranno (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, **l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della**

concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 11, comma I, lett. a) e b), decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire le banche e Poste italiane S.p.A.

Provvederà altresì a **verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.**

In caso di violazione, si procederà alla **risoluzione immediata** del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previa intese con le imprese aggiudicatarie.

Tali impegni dovranno essere rimessi dall'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura aperta.

35.6 PUBBLICITÀ:

Il presente disciplinare di gara sarà sottoposto alle forme di pubblicazione previste dal D.lgs.36/2023 all'art. 84.

Bando di gara e Disciplinare sono pubblicati inoltre sul sito www.comune.nepi.vt.it sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti attivi.

TRASMISSIONE ALLA G.U.E.E. effettuata in data 22 MAGGIO 2025

35.7 RINVIO NORMATIVO E PROCEDURE DI RICORSO:

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara di gara si applicano integralmente le norme di cui al d. lgs. 36/2023 e quelle del capitolato speciale approvato con deliberazione di giunta comunale n. 44 del 03.04.2025.

è ammesso ricorso avverso il bando, avverso il presente disciplinare di gara (ed avverso le operazioni di gara) innanzi al T.A.R. Lazio, con sede in Roma

il ricorso avverso il presente disciplinare di gara potrà essere notificato al comune di Nepi entro 30 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

contro le operazioni di gara potrà essere notificato al comune ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento (consegna della P.E.C.) della relativa informativa avvenuta tramite il portale tuttogare ai sensi del richiamato art. 2.3 (comunicazioni).

Il Responsabile della Fase di Affidamento
Dott.ssa Federica Palazzini